

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA'**
(Le modifiche sono in corsivo)

Art. 1 - Oggetto e finalità
In attuazione a quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.
Art.2 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli uffici dell'amministrazione centrale e a qualsiasi altra struttura universitaria che nell'adempimento delle proprie attività sono tenuti a chiedere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà.
Art. 3 – Definizioni
a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione è la dichiarazione sottoscritta dal soggetto che la rende e produce in sostituzione dei normali certificati attestanti gli stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione ha la stessa validità temporale del certificato sostituito; b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la dichiarazione concernente fatti, stati, qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato; essa è resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante ne abbia diretta conoscenza e ne asserisca la rispondenza a verità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di un servizio sia conforme all'originale. Può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000); c) Controllo è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza a verità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di conformità all'originale rese dal soggetto dichiarante.
Art. 4 - Termini per fare i controlli
1. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono attivati: a) di norma prima del provvedimento finale; b) nel caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, prima del provvedimento finale; c) a campione.
2. I controlli a campione di cui alla lett. c) sono attivati trimestralmente.
Art. 5 – Controlli
1 La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione, quando non vi siano specifiche norme di settore, è predeterminata nella misura non inferiore al 5% con arrotondamento delle frazioni percentuali all'unità superiore.

2. (Nel caso in cui, in relazione al trimestre di riferimento, le dichiarazioni sono in numero pari o inferiori a 20, le stesse saranno accorpate alle dichiarazioni sostitutive nel trimestre successivo) ¹
3. L'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, per ogni singola tipologia di procedimento, avviene mediante estrazione a sorte in base alla numerazione progressiva attribuita a ciascuna dichiarazione in funzione della percentuale stabilita al comma 1.
4. L'estrazione avviene alla presenza di due funzionari dell'ufficio del responsabile del procedimento. Uno di questi cura la verbalizzazione delle operazioni di verifica.
5. (Il responsabile del procedimento dispone idonei controlli a campione nei casi in cui sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive). ² Il dubbio sulla veridicità della dichiarazione è fondato: a) in presenza di incongruenze e o anche di contraddittorietà tra i dati dichiarati ovvero tra questi e le informazioni già in possesso del responsabile del procedimento; b) in presenza di imprecisioni e o anche omissioni tali da far ritenere la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali o, comunque, che non consentano un'adeguata e completa valutazione.
6. <i>La dichiarazione controllata in caso di ragionevoli dubbi non integra il numero di quelle rientranti nella verifica a campione.</i>
7. Il responsabile del procedimento fa i controlli mediante: a) consultazione diretta, se possibile, delle banche dati dell'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, rispettando i limiti e le condizioni indicati dalla stessa Amministrazione; b) verifiche indirette, richiedendo alla Amministrazione certificante, tramite PEC, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato; c) verifiche indirette richiedendo conferma dei fatti anche ai privati ove indicati a testimonianza del fatto.
8. I controlli devono sempre avvenire nel rispetto dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni nonché nel rispetto dei tempi di cui all'art. 4.
9. Il responsabile del procedimento conserva evidenza formale dell'osservanza dei criteri che hanno condotto all'individuazione delle dichiarazioni sottoposte a controllo e relaziona, entro il quinto giorno lavorativo dal termine dei controlli, al Dirigente o, se mancante, al Direttore Generale sull'esito dello stesso controllo.
Art. 6 - Integrazione dichiarazioni sostitutive
Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, ove riscontri irregolarità od omissioni in cui sia evidente la buona fede, le comunica al dichiarante, unitamente alla sospensione del procedimento fino a quando il dichiarante non regolarizza la dichiarazione e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi del c.7 dell'art. 2 della L.240/1990.
Art. 7 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni
1. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergano dichiarazioni non veritiere, il responsabile del procedimento è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al dirigente della ripartizione di appartenenza se esistente o in sua mancanza al dirigente generale. <i>Questi</i> procederà all'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte non veridiche dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore della dichiarazione stessa.

¹ Abrogato

² Periodo soppresso

2. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'impossibilità di emettere il provvedimento richiesto. *Il Dirigente o il Direttore Generale adotta, se competente, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000, l'atto di decadenza dai benefici se ottenuti, e il recupero di eventuali somme erogate.*

Art. 8 - Responsabilità per omissione o mancata esecuzione dei controlli

Il responsabile del procedimento e il Dirigente ovvero il *Direttore Generale*, ciascuno per quanto di propria competenza, risponde a titolo di responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare nel caso:

- a) della mancata esecuzione dei controlli, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento;
- b) che non esegua le procedure conseguenti all'accertamento della non veridicità della dichiarazione.

Art. 9 - Norma finale

1. Il regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del DPR 28/02/2000 n. 445 emanato con D.R. n. 2887 del 23/12/2009 e successive modificazioni è abrogato.

2. *Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.*